

LISTE ELETTORALI

LEGGI E DECRETI

D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223
G.U. 28 aprile 1967, n. 106

Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali.

TESTO COORDINATO (aggiornato alla L. 27 gennaio 2006, n. 22, di conversione del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1).

TITOLO I
Dell'elettorato attivo

Art. 1

1. Sono elettori tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 2 e 3.

La L. 8 marzo 1975, n. 39 reca "Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire e al diritto di elettorato."

Si vedano i §§ 1-2-3-4 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 2

1. Non sono elettori:

a) abrogata dall'art. 152, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, recante "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80";

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena

non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.

La L. 27 dicembre 1956, n. 1423 reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità."

Si vedano i §§ 4-44-66-84-86-88-89-91-116-117 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 3

Articolo abrogato dall'art. 11 della L. 13 maggio 1978, n. 180.

TITOLO II
Delle liste elettorali

Art. 4

1. Sono iscritti di ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

2. Le norme di cui al primo comma si applicano anche ai cittadini che sono iscritti all'ufficio anagrafe del comune di Roma, a norma dell'articolo 5 del regolamento per l'esecuzione della L. 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero, approvato con D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323.

La L. 27 ottobre 1988, n. 470 reca "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

Il D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 Reca "Regolamento per l'esecuzione della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, sull'anagrafe e censimento degli italiani all'estero".

Si vedano i §§ 23-24 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 4-bis

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficio elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. In ciascun comune l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del presente testo unico.

3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale elettorale deve essere approvata dal prefetto.

Art. 5

1. Le liste elettorali, distinte per uomini e donne, sono compilate in ordine alfabetico in doppio esemplare, e indicano per ogni iscritto:

a) il cognome e nome e, per le donne coniugate o vedove, anche il cognome del marito;

- b) il luogo e la data di nascita;
 c) il numero, la parte e la serie dell'atto di nascita;
 d) lettera soppressa dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 e) lettera soppressa dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
 f) l'abitazione.

2. Esse debbono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dall'Ufficiale elettorale. Nel caso in cui l'Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale comunale le liste elettorali devono essere autenticate, mediante sottoscrizione, dal presidente della medesima Commissione e dal segretario.

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 reca "Codice in materia di protezione dei dati personali".
 Si vedano i §§ 34 - 97 - 136 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 6

1. Presso ogni Comune è istituito lo schedario elettorale che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.
 2. Nella parte principale sono raccolte le schede degli iscritti nelle liste elettorali del Comune; i due compartimenti comprendono rispettivamente le schede di coloro che debbono essere cancellati dalle liste e quelle di coloro che debbono esservi iscritti.
 3. I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione semestrale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 32. Essi devono essere tenuti continuamente aggiornati sulla base delle risultanze dei registri dello stato civile, dell'anagrafe e degli atti e documenti della pubblica autorità inerenti alla capacità elettorale dei cittadini.
 4. Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico o dello stato civile, che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione.
 5. Le schede eliminate dallo schedario elettorale devono essere conservate, previa stampigliatura, nell'archivio comunale per un periodo di cinque anni.
 6. La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale.
 7. Con decreto del Ministro per l'interno saranno emanate le norme per l'impianto e la tenuta dello schedario elettorale.
 8. Le spese per l'impianto dello schedario sono a carico dello Stato.
- Si vedano i §§ 24 - 43 - 79 - 115 - 138 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 7

1. L'aggiornamento delle liste elettorali si effettua a mezzo di due revisioni semestrali, secondo le modalità e nei termini previsti dal presente titolo, con la iscrizione di coloro che compiano il diciottesimo anno di età, rispettivamente, dal 1° gen-

naio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre di ciascun anno e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.

2. Le variazioni apportate alle liste elettorali hanno effetto, rispettivamente, il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 47 del 12 - 23 marzo 1970, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, 11, quinto comma e 31, primo comma, nella parte in cui dispongono che l'acquisto del diritto di voto, quando si verifica in casi diversi da quelli di cui al primo comma dell'art. 7, ed il riacquisto di esso non possono dar luogo a iscrizione se non in sede di revisione semestrale, con effetto dal primo gennaio o dal primo luglio successivo alla iscrizione.

Si vedano i §§ 81 - 82 - 123 - 126 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 8

1. Il sindaco, in base ai registri dello stato civile e delle anagrafi di cui all'articolo 4 e sulla scorta dello schedario elettorale, provvede:

a) entro il mese di febbraio, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 febbraio, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° luglio al 31 dicembre e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4;

b) entro il mese di agosto, alla compilazione di un elenco in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nelle anagrafi di cui all'articolo 4 alla data del 15 agosto, compiranno il diciottesimo anno di età dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno successivo e si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 4.

2. In caso di distruzione totale o parziale o di irregolare tenuta delle anagrafi, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti dello stato civile, dalle liste di leva, e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino anche tali indicazioni, può farsi ricorso a registri, atti e documenti in possesso di altri enti o uffici.

Si vedano i §§ 85 - 88 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 9

1. Entro i termini stabiliti dal primo comma dell'articolo precedente, il sindaco trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco ivi previsto agli uffici dei casellari giudiziali competenti.

2. Per coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana e per i cittadini italiani nati all'estero, l'estratto dell'elenco è trasmesso all'ufficio del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.

3. Gli uffici dei casellari, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, restituiscono ai Comuni gli estratti suddetti, previa apposizione della annotazione «Nulla» per ciascun nominativo nei cui

confronti che compie, e delle le iscrizioni all'art. 60 "L'art. 609 abrogato 22 settembre 1986 di proceca spediti per delle con no influer 29 del D. Si veda il terno n. 2

1. L'auto smette ai ed il 20 s vino sott dall'art. 3 da ultim 1988, n. di età en La L. 27 prevenzi per la sic Si veda i terno n. .

1. Gli ele re, in q liste elet 2. La do nascita, compete l'indicali italiani re 3. Il sind notifica l da prese 4. I citt dalle zo zionali r presente dello St. nel casc zione ne REPUBBLICANDI domand dal qual cittadina 5. L'acc 2 e 4 pr del com 6. Della è fatta a torale e

confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della capacità elettorale, e della trascrizione, per gli altri nominativi, delle iscrizioni esistenti, osservato il disposto di cui all'art. 609 c.p.p.*

**L'art. 609 del codice di procedura penale è stato abrogato e sostituito dall'art. 688 comma 3 del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, recante il vigente Codice di procedura penale, che così recita: "Nei certificati spediti per ragioni di elettorato non si fa menzione delle condanne e di altri provvedimenti che non hanno influenza sul diritto elettorale." Si veda anche l'art. 29 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Si veda il § 86 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.*

Art. 10

1. L'autorità provinciale di pubblica sicurezza trasmette ai comuni, rispettivamente entro il 20 marzo ed il 20 settembre, l'elenco dei cittadini che si trovano sottoposti alle misure di prevenzione previste dall'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'art. 4 della L. 3 agosto 1988, n. 327, e che compiano il diciottesimo anno di età entro il semestre successivo.
La L. 27 dicembre 1956, n. 1423 reca "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la moralità."
Si veda il § 87 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 11

1. Gli elettori residenti all'estero possono chiedere, in qualsiasi momento, di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di nascita.
2. La domanda, diretta al sindaco del comune di nascita, deve essere inoltrata per il tramite della competente autorità consolare e deve contenere l'indicazione del comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) l'elettore è iscritto.
3. Il sindaco, per il tramite della autorità consolare, notifica le decisioni adottate in ordine alla domanda presentata.
4. I cittadini italiani residenti all'estero, emigrati dalle zone che, in dipendenza di trattati internazionali ratificati alla data di entrata in vigore della presente legge, non fanno più parte del territorio dello Stato, possono, a meno che non rientrino nel caso di cui ai commi 1, 2 e 3, chiedere l'iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica con le modalità di cui al comma 2. Alla domanda deve essere allegato atto o certificato dal quale risulti che l'istante è in possesso della cittadinanza italiana.
5. L'accoglimento delle domande di cui ai commi 2 e 4 produce la conseguente iscrizione nell'AIRE del comune.
6. Della condizione di cittadino residente all'estero è fatta apposita annotazione nello schedario elettorale e nelle liste sezionali.

Si vedano i §§ 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 85 - 96 - 117 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 12

1. Il Consiglio comunale, nella prima seduta, successiva alla elezione del sindaco e della Giunta municipale, elegge, nel proprio seno, la Commissione elettorale comunale. La Commissione rimane in carica fino allo insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio.
2. La Commissione è composta dal sindaco e da tre componenti effettivi e tre supplenti nei comuni al cui consiglio sono assegnati fino a 50 consiglieri, ovvero da otto componenti effettivi ed otto supplenti negli altri comuni.
Si vedano i §§ 5 - 6 - 7 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 13

1. Per l'elezione dei componenti effettivi della Commissione elettorale comunale ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti purché non inferiore a tre nei comuni il cui consiglio è composto da un numero di membri pari o inferiore a 50, ovvero a quattro nei comuni il cui consiglio è composto da più di 50 membri. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
2. Nella Commissione deve essere rappresentata la minoranza. A tal fine, qualora nella votazione non sia riuscito eletto alcun consigliere di minoranza, dovrà essere chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. L'elezione deve essere effettuata con unica votazione e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune. Il sindaco non prende parte alla votazione.
4. Con votazione separata e con le stesse modalità si procede alla elezione dei membri supplenti.
Si veda il § 8 della circolare del Ministero dell'Interno n. 2600/L del 1° febbraio 1986.

Art. 14

1. La Commissione elettorale comunale è presieduta dal sindaco. Qualora il sindaco sia assente, impedito o non in carica, ne fa le veci l'assessore delegato o l'assessore anziano. Se il sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, la Commissione è presieduta dal commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal segretario comunale, o da un funzionario da lui delegato.
3. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesto l'intervento della maggioranza dei componenti. In seconda convocazione le riunioni